



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PROMOCAMP ITALIA"

Art.1 – E' costituita l'Associazione "Promocamp Italia" con durata fino al 2050.

Art.2 – Essa ha sede legale in Capiago Intimiano (CO), Piazza IV Novembre 1 e sede operativa a Grumello Cremonese, Via Gagliardi 9. Le sedi possono essere cambiate su delibera dell'Assemblea dell'Associazione.

Art.3 – L'Associazione, senza scopo di lucro, apolitica ed apartitica, è rivolta agli imprenditori, operatori, attori del turismo all'aria aperta e dei turismi della mobilità nei loro molteplici aspetti relativi al viaggiare, alla sosta, all'accoglienza, nonché alla natura, cultura, sport, enogastronomia, escursionismo e alle attività del tempo libero in generale.

Ha in particolare la finalità di valorizzare e promuovere la massima diffusione del turismo all'aria aperta e dei vari turismi ed attività connesse nel nostro Paese, attraverso iniziative di proposta, progettuali e di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni interessate (Governo, Regioni, Comuni, Province, Enti territoriali vari), delle organizzazioni private e dei privati stessi.

Persegue tali fini collaborando alla organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche a cui partecipano i suoi associati; indicendo meeting, incontri, convention; gestendo la comunicazione attraverso il suo sito, l'intervento su riviste, siti, social network, tv per pubblicizzare e rendere più incisiva la propria azione.

Agisce nei confronti del mondo dei giovani e della scuola affinché si diffonda la cultura del viaggiare all'aria aperta e di un turismo che valorizzi i territori e le loro eccellenze ambientali e culturali.

Opera per approfondire le tematiche relative al turismo itinerante nei loro vari aspetti: andamenti di mercato a livello nazionale ed internazionale, analisi statistiche, prospettive ipotizzabili.

Per il raggiungimento delle sue finalità e per la realizzazione degli scopi statutari può avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne con altre associazioni, società o privati.

Art.4 – L'adesione all'Associazione è aperta agli imprenditori ed operatori, aziende, società, organizzazioni operanti nell'ambito delle finalità di Promocamp Italia. Gli associati possono essere soci fondatori, ordinari, soci sostenitori o soci onorari.

Art. 5 - L'Associazione promuove i rapporti e le collaborazioni con le altre Associazioni ed Organizzazioni del settore e del turismo in generale, del mondo ambientalista, naturalista, istituzionale, imprenditoriale che siano interessate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.6 - I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione o che vi entrano a far parte entro cinque giorni dall'approvazione del presente statuto.

I soci fondatori, i soci ordinari e le persone fisiche o giuridiche e gli enti di diritto pubblico e privato verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo .

L'ammissione o l'esclusione dalla qualità di socio è decisa dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso reclamo all'Assemblea dei soci.



E' prevista l'ammissione di soci sostenitori, che per le particolari caratteristiche delle loro attività o per sperimentare l'efficacia e l'affidabilità dell'Associazione possono essere interessati a far parte dell'Associazione, contribuendo con una quota di iscrizione inferiore a quella dei soci ordinari, con possibilità di partecipare, su invito, alle riunioni degli organi senza diritto di voto. Tale periodo sarà limitato allo stretto necessario, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo.

Potranno essere nominati dei soci onorari, senza che da questi sia dovuta alcuna quota associativa. I soci onorari sono persone fisiche, enti, associazioni o persone giuridiche che abbiano accettato la nomina di socio onorario deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, per loro particolari meriti. Spetterà, a tali soci, solo il diritto di essere informati delle iniziative dell'Associazione, ma non avranno nessun diritto in ordine alla partecipazione alla vita sociale, se non espressamente invitati.

Non è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione ad altre Associazioni.

Art.7 - La qualifica di socio comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto, delle sue successive modificazioni e l'accettazione delle delibere validamente assunte dagli organi sociali in conformità con il presente statuto. Essa comporta altresì il versamento della quota associativa in ordine alla categoria di socio di appartenenza.

Art.8 - Tutti i soci hanno il diritto di promuovere e partecipare ad eventi, manifestazioni, godere dei servizi riservati agli associati e di usufruire gratuitamente delle pubblicazioni e dei servizi di informazione dell'Associazione. Tutti i soci ordinari godranno inoltre delle convenzioni eventualmente stipulate con società, enti, istituti, privati.

Ogni socio è tenuto al riserbo relativamente a quanto discusso e approvato negli organi dell'Associazione e a concorrere alla promozione esterna della stessa anche attraverso l'utilizzo del logo nella propria documentazione commerciale e alle partecipazioni fieristiche.

Art.9 - La qualifica di socio si perde:

- a) Per morte dell'associato.
- b) Per decadenza, quando il socio non abbia esercitato attività continuativa nei campi costituenti lo scopo dell'Associazione, oppure non si sia messo in regola con la quota associativa nonostante due richiami scritti ed inviati per mezzo di raccomandata, fax o mail, oppure abbia modificato, in modo accertato e documentato, i titoli in base ai quali era stata accolta la domanda di adesione, oppure svolga attività incompatibili, concorrenti o in contrasto con gli scopi dell'associazione.
- c) Per esclusione, quando il socio sia inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dallo statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La pronuncia di decadenza o di esclusione è effettuata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.
- d) Per recesso, a seguito di comunicazione inviata dall'associato al Presidente con lettera raccomandata, fax o mail.

Art.10 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;



- b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le riserve di bilancio che non potranno essere distribuite ai soci, né durante la vita dell'associazione, né al suo termine.
- c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da soci o persone fisiche e giuridiche non socie.
- d) Eventuali contributi di soci, persone fisiche e giuridiche non socie, enti di diritto pubblico o privato che intendono sostenere l'attività dell'Associazione.

Le entrate dell'associazione serviranno per la copertura delle spese necessarie per le varie attività e sono costituite da:

- a) Quote sociali.
- b) Ricavato dall'organizzazione di manifestazioni e fiere, patrocini e collaborazioni ad esse.
- c) Eventuali contributi a titolo di liberalità, di soci, persone fisiche e giuridiche non socie, enti di diritto pubblico o privato che intendono sostenere l'attività dell'Associazione.
- d) Da ogni altra entrata che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale.

Art.11 - L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi o sei mesi qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un prospetto-consuntivo delle entrate e delle uscite idoneo ad esprimere il risultato di esercizio dell'Associazione; eventuali utili non potranno essere in alcun modo distribuiti e dovranno restare a disposizione dell'associazione.

Art.12 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice-Presidente
- e) Il Segretario-tesoriere
- f) I Revisori dei conti

Art.13 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un numero compreso da tre a dodici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. In caso di dimissioni o di perdita della qualità di socio di un consigliere eletto, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla prima Assemblea annuale.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo designa nel proprio seno il Presidente, che viene eletto per tre anni dall'Assemblea, nomina il Vice-Presidente e il Segretario-tesoriere, che restano in carica tre anni. Nel caso non sia stato nominato il Vice-Presidente, sostituisce il Presidente il socio più anziano del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo in quanto facenti parte di tale organo, salvo il diritto delle spese sostenute se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un numero dei suoi membri pari ai due



terzi (arrotondato all'unità inferiore) e in ogni caso almeno una volta l'anno, per deliberare in ordine alla proposta di bilancio preventivo e consuntivo e all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni componente può farsi rappresentare con delega scritta da altro membro, che non potrà avere più di una delega.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla compilazione dei prospetti di bilancio da proporre all'assemblea per l'approvazione, alla nomina di eventuali dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci e dal quale devono risultare i casi in cui il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Art.17 - Il Presidente, e in sua assenza il Vice-Presidente o il socio più anziano, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; essi, inoltre, esercitano i poteri che sono loro conferiti dal regolamento.

Nei casi di provvedimenti o di decisioni di particolare urgenza, il Presidente, previa consultazione con il Vice-Presidente e/o con il Segretario, ha facoltà di assumere le decisioni e di attuare i provvedimenti necessari, con l'obbligo di sottoporli a preventiva ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione, che, nei casi di massima urgenza, potrebbe essere convocata appositamente.

Il Presidente può avvalersi di collaborazioni di associati o di terzi per la gestione temporanea o per periodi definiti di iniziative e di attività dell'Associazione, informandone il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Segretario-tesoriere, ove nominato, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere anche un soggetto estraneo all'Associazione. Dà esecuzione alle deliberazioni e decisioni degli organi dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e l'amministrazione della stessa. Inoltre, in qualità di tesoriere è responsabile della tenuta regolare e corretta dell'amministrazione e del controllo della gestione economico-finanziaria.

Art. 19 - Per il disbrigo degli affari correnti, della comunicazione e per la gestione dei libri contabili e del bilancio, l'Associazione può avvalersi di una segreteria e di un rapporto di collaborazione esterna con professionisti qualificati.

Art. 20 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 maggio, mediante comunicazione scritta



diretta a ciascun socio inviata per mezzo di raccomandata, fax o mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci ordinari, a norma dell'art. 20 c. c..

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa un mese prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 21 – L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione ed eventualmente i revisori dei conti, delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; nomina i componenti del Consiglio Direttivo, adotta le modifiche dello statuto e delibera su tutto quello che le è demandato per legge, per statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – In Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare, il socio potrà delegare per iscritto un suo rappresentante. Non possono essere assegnate più di due deleghe per socio.

Art. 23 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi, da un socio designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 24 - L'Assemblea convocata in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti esprimibili e, in seconda convocazione, con qualunque numero di voti rappresentati dai soci presenti; in entrambi i casi delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi presiede l'assemblea e da un segretario, nominato da chi presiede l'Assemblea, che lo redige.

Art. 26 – Qualora se ne ravveda l'esigenza, l'Associazione può dotarsi di un collegio di due/tre revisori dei conti, nominati dall'Assemblea anche tra i non associati.

L'organo di revisione verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione. In particolare esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Ove nominato, l'organo di revisione rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Può assistere altresì alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto

Art. 27 In caso di controversie tra gli Associati e tra gli stessi e l'Associazione, verrà nominato un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato da ogni parte, uno da entrambe. Il Collegio deciderà inappellabilmente ed in maniera irrituale.



Art. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto dei quattro quinti dei presenti aventi diritto al voto. Due soci fondatori potranno però, con il loro voto, sempre impedirne lo scioglimento. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad un'organizzazione che abbia come scopo sociale la promozione del turismo, della cultura e dell'arte.